

## DECRETO 5 luglio 2011

Attuazione della direttiva 2010/5/UE dell'8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza attiva acroleina nell'allegato I della direttiva. (11A16778) (G.U. Serie Generale n. 4 del 5 gennaio 2012)

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Vista la direttiva 2010/5/UE della Commissione, del 8 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione dell'acroleina, per il tipo di prodotto 12, "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)", e' il 1° settembre 2010 e che, pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione sul mercato dei "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)" aventi come unica sostanza attiva l'acroleina e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni;

Considerato che ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di revisione delle sostanze attive, non possono piu' essere immesse sul mercato come tali o in biocidi, per essere utilizzate in qualita' di biocidi quelle sostanze non identificate secondo le procedure del medesimo Regolamento;

Visto che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003 e successive modificazioni, le sostanze attive non iscritte nell'Allegato I del medesimo Regolamento, recante l'elenco delle sostanze identificate, vengono considerate come non immesse sul mercato per l'uso come biocidi prima del 14 maggio 2000;

Visto che la sostanza attiva acroleina non risultava iscritta nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, e successive modificazioni, e che pertanto va considerata come sostanza attiva nuova non presente ad oggi sul mercato per essere utilizzata in qualita' di biocida;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'Allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, aventi come sostanza attiva l'acroleina;

Decreta:

Art. 1

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza acroleina nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'Allegato I della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2010/5/UE della Commissione del 1° settembre 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza acroleina e' stata iscritta nell'Allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. A decorrere dal 1° settembre 2010 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 12, "Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)", di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo acroleina come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, del medesimo decreto legislativo.

#### Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011  
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e  
Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 84

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida imnesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un princi- pio attivo, per i quali il ter- mine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi princi- pi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«30	Acroleina	Acetil aldeide Numero CE: 203-453-4 Numero CAS: 107-02-8	913 g/kg	1° settembre 2010	Non applicabile	31 agosto 2020	12	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>Le acque reflue contenenti acroleina devono essere monitorate prima dello scarico, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente si possono ridurre con altri mezzi. Se necessario, dati i rischi che sussistono per l'ambiente marino, le acque reflue devono essere mantenute in apposite vasche o serbatoi o adeguatamente trattate prima dello scarico.</p> <p>I prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, e previa definizione di procedure operative sicure, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»</p>

(\*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>